
EBA/GL/2015/02

23.07.2015

Orientamenti

sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento

Indice

1. Orientamenti ABE sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento	3
Status giuridico degli orientamenti	3
Obblighi di comunicazione	3
Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	4
Titolo II – Struttura degli indicatori dei piani di risanamento	5
Titolo III – Indicatori di capitale	7
Titolo IV – Indicatori di liquidità	8
Titolo V – Indicatori di redditività	8
Titolo VI – Indicatori della qualità delle attività	9
Titolo VII – Indicatori basati sul mercato	9
Titolo VIII – Indicatori macroeconomici	10
Titolo IX – Disposizioni finali e attuazione	10

1. Orientamenti ABE sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 23.09.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/02" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

1. I presenti orientamenti sono stati elaborati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva 2014/59/UE"), che impone all'ABE di elaborare orientamenti volti a definire l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento.
2. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall'ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Il complesso di indicatori dovrebbe essere incluso nei piani di risanamento sviluppati conformemente alla norma tecnica di regolamentazione, che precisa le informazioni da inserire nei piani di risanamento, elaborata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
3. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti al momento della valutazione dei piani di risanamento ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 2014/59/UE, e come ulteriormente indicato nella norma tecnica di regolamentazione dell'ABE sulla valutazione dei piani di risanamento sviluppati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in relazione alla situazione finanziaria dell'ente e dovrebbero essere facilmente monitorabili. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto opportuni dispositivi di monitoraggio periodico degli indicatori.
4. In considerazione della rilevanza per la valutazione della fattibilità delle opzioni di risanamento, il piano di risanamento dovrebbe contenere informazioni dettagliate in merito al processo decisionale relativo all'attivazione del piano di risanamento quale elemento essenziale della struttura di governance, che si basa su un processo di escalation che si avvale di indicatori a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
5. Ai fini dei presenti orientamenti, per "indicatori dei piani di risanamento" si intendono gli indicatori qualitativi e quantitativi stabiliti da ciascun ente in base al contenuto dei presenti orientamenti al fine di identificare le circostanze in cui possano essere adottate le opportune azioni che sono indicate nel piano.

Ambito e livello di applicazione

6. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti e agli enti che sono tenuti a sviluppare piani di risanamento conformemente alla direttiva 2014/59/UE.
7. Gli enti e le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in coerenza con le disposizioni sugli obblighi semplificati per taluni enti di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
8. Fatto salvo il paragrafo precedente, l'autorità competente può parzialmente escludere l'applicazione delle categorie obbligatorie degli indicatori di un piano di risanamento di cui al titolo II, paragrafo 11, dei presenti orientamenti, ove ritenga che talune categorie di indicatori dei piani di risanamento siano irrilevanti tenuto conto del modello di business delle imprese di investimento.

Parimenti, l'autorità competente dovrebbe escludere nelle sue prassi di vigilanza l'applicazione di talune categorie e di determinati indicatori soggetti a presunzione relativa di cui ai paragrafi 12 e 13, rispettivamente, qualora ritenga che tali categorie e indicatori non possano applicarsi a determinati tipi di imprese di investimento.

Titolo II – Struttura degli indicatori dei piani di risanamento

9. La struttura degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbe essere stabilita dagli enti e valutata dall'autorità competente tenendo conto dei criteri stabiliti nei paragrafi che seguono.
10. Gli enti dovrebbero includere indicatori dei piani di risanamento che siano di natura sia quantitativa sia qualitativa.
11. Gli enti dovrebbero includere nel piano di risanamento almeno le seguenti categorie obbligatorie di indicatori dei piani di risanamento, che sono illustrati nei titoli da III a VI dei presenti orientamenti:
 - indicatori di capitale;
 - indicatori di liquidità;
 - indicatori di redditività;
 - indicatori di qualità delle attività.
12. Inoltre, gli enti dovrebbero includere nel piano di risanamento le due seguenti categorie di indicatori dei piani di risanamento che sono illustrate nei titoli VII e VIII dei presenti orientamenti, a meno che essi non forniscano alle autorità competenti giustificazioni soddisfacenti sul fatto che tali categorie non sono rilevanti per la struttura giuridica, il profilo di rischio, le dimensioni e/o la complessità dell'ente (ovvero una presunzione relativa):
 - indicatori basati sul mercato;

- indicatori macroeconomici.

13. Gli enti dovrebbero includere gli specifici indicatori dei piani di risanamento che sono inclusi nell'elenco per categorie di cui nell'allegato II dei presenti orientamenti, a meno che essi non forniscano alle autorità competenti giustificazioni soddisfacenti sul fatto che tali indicatori specifici non sono rilevanti per la struttura giuridica, il profilo di rischio, le dimensioni e/o la complessità dell'ente (ovvero una presunzione relativa). In ogni caso, gli enti dovrebbero includere nei loro piani di risanamento almeno un indicatore per ciascuna delle categorie obbligatorie specificate nel paragrafo 11.

14. Gli enti non dovrebbero limitare la propria serie di indicatori all'elenco minimo di cui all'allegato II e dovrebbero prendere in considerazione l'inserimento di altri indicatori in base ai principi previsti nel titolo II e in linea con la descrizione delle categorie stabilita nei titoli a seguire dei presenti orientamenti. A tal fine, l'allegato III contiene un elenco non esaustivo di esempi di indicatori dei piani di risanamento aggiuntivi, suddivisi per categorie.

15. La struttura degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbe:

- a) essere adattata al modello di business e alla strategia di un ente ed essere adeguata al suo profilo di rischio. Dovrebbe individuare le principali vulnerabilità che sono maggiormente suscettibili di incidere sulla situazione finanziaria dell'ente e di determinare il momento in cui l'ente stesso deve decidere se attivare o meno il piano di risanamento;
- b) essere adeguata alle dimensioni e alla complessità di ciascun ente. In particolare, il numero di indicatori dovrebbe essere sufficiente a segnalare all'ente situazioni di deterioramento in varie aree. Nel contempo, questo numero di indicatori dovrebbe essere adeguatamente mirato e gestibile dagli enti;
- c) essere in grado di definire il momento in cui un ente deve decidere se intraprendere un'azione prevista nel piano di risanamento o astenersi dal procedere in tal senso;
- d) essere in linea con il quadro generale per la gestione dei rischi e con gli esistenti indicatori di liquidità o di capitale del piano di emergenza, nonché con gli indicatori del piano di continuità operativa;
- e) essere integrata nella governance dell'ente e nell'ambito delle procedure di escalation e decisionali;
- f) includere indicatori prospettici.

16. Nel definire gli indicatori quantitativi del piano di risanamento, l'ente dovrebbe considerare la possibilità di utilizzare metriche progressive (cosiddetto "traffic-light approach") per informare la dirigenza dell'ente circa il potenziale raggiungimento di tali indicatori.

17. Un ente dovrebbe ricalibrare gli indicatori del piano di risanamento quando necessario e almeno una volta all'anno.
18. Un ente dovrebbe poter spiegare dinanzi all'autorità competente le modalità con le quali sono state determinate le calibrazioni degli indicatori dei piani di risanamento e dimostrare che le soglie verrebbero superate con sufficiente tempestività per assicurarne l'efficacia. In tale contesto, sarebbe opportuno prendere in considerazione l'entità e la tempestività del superamento della soglia.
19. I sistemi informatici gestionali dell'ente dovrebbero garantire un monitoraggio agevole e frequente degli indicatori da parte dell'ente e consentire la presentazione tempestiva degli indicatori su richiesta delle autorità competenti.
20. Il monitoraggio degli indicatori dei piani di risanamento dovrebbe essere svolto su base continuativa onde garantire che l'ente possa adottare le misure appropriate in modo tempestivo per ripristinare la propria posizione finanziaria dopo un significativo deterioramento.

Titolo III – Indicatori di capitale

21. Gli indicatori di capitale dovrebbero individuare tutti i deterioramenti significativi reali e potenziali relativi alla quantità e qualità del capitale in situazioni normali, incluso l'aumento del livello di leva finanziaria.
22. Nel selezionare gli indicatori di capitale, gli enti dovrebbero valutare come affrontare le questioni derivanti dal fatto che la capacità di tali indicatori di consentire una reazione tempestiva possa essere inferiore a quella di altri tipi di indicatori e che alcune misure intese a ripristinare la posizione patrimoniale di un ente possano essere soggette a periodi di esecuzione più lunghi o a una maggiore sensibilità al mercato e ad altre condizioni. In particolare ciò può essere ottenuto mediante l'utilizzo di proiezioni "forward-looking", in cui si tiene conto delle scadenze contrattuali rilevanti relative agli strumenti di capitale.
23. Gli indicatori di capitale dovrebbero essere integrati nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ("direttiva 2013/36/UE"), e nel quadro generale da questo posto in essere per la gestione dei rischi (risk management framework).
24. Le soglie dovrebbero essere calibrate in base al profilo di rischio dell'ente e al tempo necessario per attivare le misure di risanamento; esse dovrebbero prendere in considerazione la capacità di risanamento derivante da queste misure e tener conto, alla luce delle circostanze individuali dell'ente, di quanto rapidamente la sua situazione patrimoniale potrebbe cambiare.

25. Le soglie degli indicatori basate sui requisiti patrimoniali di vigilanza dovrebbero essere calibrate dall'ente a livelli adeguati al fine di garantire una distanza sufficiente dalla violazione dei requisiti patrimoniali applicabili all'ente (inclusi i requisiti minimi in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri applicati a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, ma senza tener conto dei requisiti in materia di riserve di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE).

Titolo IV – Indicatori di liquidità

26. Gli indicatori di liquidità dovrebbero essere in grado di fornire informazioni a un ente in merito al deterioramento, potenziale o effettivo, della capacità dell'ente stesso di soddisfare i propri fabbisogni di liquidità e di risorse (funding) attuali e prospettici.

27. Gli indicatori di liquidità degli enti dovrebbero fare riferimento alle esigenze di liquidità e di funding sia a breve termine sia a lungo termine e rilevare la dipendenza dell'ente dai mercati all'ingrosso e dai depositi al dettaglio, operando distinzioni fra le principali valute, se del caso.

28. Gli indicatori di liquidità dovrebbero essere integrati con strategie, politiche, processi e sistemi sviluppati da ciascun ente ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e con il suo esistente quadro generale per la gestione del rischio.

29. Gli indicatori di liquidità dovrebbero riguardare anche altri potenziali fabbisogni di liquidità e di funding, come per esempio i rapporti di funding infragruppo e le esposizioni derivanti da strutture fuori bilancio.

30. Le soglie individuate dall'ente dovrebbero essere calibrate sulla base del profilo di rischio dell'ente e dovrebbero tener conto, alla luce delle circostanze individuali dell'ente stesso, di quanto rapidamente la sua situazione di liquidità potrebbe cambiare.

31. Le soglie dovrebbero essere calibrate sulla base del profilo di rischio dell'ente e del tempo necessario per attivare le misure di risanamento, e dovrebbero prendere in considerazione la capacità di risanamento derivante da tali misure. In riferimento ai requisiti minimi regolamentari applicabili all'ente (compresi i requisiti aggiuntivi in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, se del caso), gli indicatori dovrebbero essere calibrati dall'ente a livelli adeguati al fine di poter fornire all'ente informazioni sui rischi potenziali e/o effettivi di non conformità a tali requisiti minimi.

Titolo V – Indicatori di redditività

32. Gli indicatori di redditività dovrebbero rilevare ogni aspetto legato al reddito di un ente che potrebbe portare a un rapido deterioramento della posizione finanziaria dell'ente attraverso

una riduzione degli utili non distribuiti (o delle perdite) che ha un impatto sui fondi propri dello stesso ente.

33. Questa categoria dovrebbe comprendere gli indicatori dei piani di risanamento relativi alle perdite connesse al rischio operativo che potrebbero incidere significativamente sul conto economico, compresi – ma non solo – i problemi relativi alla condotta non corretta, le frodi esterne e interne e/o altri eventi.

Titolo VI – Indicatori della qualità delle attività

34. Gli indicatori della qualità delle attività dovrebbero misurare e monitorare l'evoluzione della qualità delle attività dell'ente. In particolare, essi dovrebbero indicare quando il deterioramento della qualità delle attività potrebbe portare al punto in cui l'ente debba valutare se intraprendere un'azione descritta nel piano di risanamento.
35. Gli indicatori della qualità delle attività possono includere un coefficiente delle esposizioni deteriorate basato sia su dati di stock sia di flusso, al fine di rilevarne il livello e la dinamica.
36. Gli indicatori della qualità delle attività dovrebbero riguardare aspetti quali le esposizioni fuori bilancio e l'impatto dei crediti deteriorati sulla qualità delle attività.

Titolo VII – Indicatori basati sul mercato

37. Gli indicatori basati sul mercato mirano a cogliere le aspettative dei partecipanti al mercato in merito a una posizione finanziaria in rapido deterioramento dell'ente che potrebbe potenzialmente comportare interruzioni nell'accesso ai mercati del funding e dei capitali. In accordo con tale obiettivo, la struttura degli indicatori qualitativi e quantitativi dovrebbe fare riferimento ai seguenti tipi di indicatori:
- a) indicatori basati sulle azioni che rilevano le variazioni di prezzo delle azioni di società quotate, o coefficienti che misurano il rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato delle azioni;
 - b) indicatori basati sul debito che colgono le aspettative dei fornitori di funding all'ingrosso, come i credit default swap o i differenziali sul debito;
 - c) indicatori di portafoglio, che colgono le aspettative in relazione a specifiche classi di attività rilevanti per ogni ente (per esempio quelle immobiliari);
 - d) abbassamenti del rating (a lungo e/o a breve termine), in quanto riflettono le aspettative delle agenzie di rating suscettibili di cambiare repentinamente le attese degli operatori di mercato riguardo alla situazione finanziaria dell'ente.

Titolo VIII – Indicatori macroeconomici

38. Gli indicatori macroeconomici hanno lo scopo di rilevare i segnali di deterioramento delle condizioni economiche in cui l'ente opera, o i segnali di concentrazioni delle esposizioni o delle fonti di funding.
39. Gli indicatori macroeconomici dovrebbero essere basati su metriche che influenzano le prestazioni dell'ente in specifiche aree geografiche o in settori di attività che sono rilevanti per l'ente.
40. Gli indicatori macroeconomici dovrebbero comprendere le seguenti tipologie:
- a) indicatori macroeconomici geografici, relativi alle varie giurisdizioni verso le quali l'ente è esposto, che diano anche conto dei rischi derivanti da potenziali ostacoli giuridici;
 - b) indicatori macroeconomici settoriali, relativi ai principali e specifici settori di attività economica verso i quali l'ente è esposto (per esempio, settore trasporti, immobiliare).

Titolo IX – Disposizioni finali e attuazione

41. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 luglio 2015.

Allegato I – Categorie degli indicatori dei piani di risanamento

Categorie degli indicatori dei piani di risanamento (le prime quattro categorie sono obbligatorie, mentre le ultime due categorie possono essere escluse se un ente giustifica la loro non pertinenza al proprio caso)	
Categorie obbligatorie	
1.	indicatori di capitale
2.	indicatori di liquidità
3.	indicatori di redditività
4.	indicatori della qualità delle attività
Categorie soggette a presunzione relativa	
5.	indicatori basati sul mercato
6.	indicatori macroeconomici

Allegato II – Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento

Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento (ogni indicatore, qualora l'ente ne giustifichi la non pertinenza al proprio caso, può essere sostituito con un altro indicatore più pertinente per tale ente)	
1. Indicatori di capitale	
a)	Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1)
b)	Coefficiente patrimoniale totale (Total Capital Ratio)
c)	Coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio)
2. Indicatori di liquidità	
a)	Coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR)
b)	Coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR)
c)	Costo del finanziamento all'ingrosso (Cost of wholesale funding)
3. Indicatori di redditività	
a)	(Rendimento delle attività investite (Return on Assets, RoA)) o (Rendimento del capitale proprio (Return on Equity, RoE))
b)	Perdite operative significative
4. Indicatori della qualità delle attività	
a)	Tasso di crescita dei crediti deteriorati lordi
b)	Tasso di copertura [accantonamenti/(totale crediti deteriorati)] (Coverage Ratio [Provisions/(Total non-performing loans)])
5. Indicatori basati sul mercato	
a)	Rating sotto revisione negativa o abbassamento del rating
b)	Differenziale CDS (CDS spread)
c)	Variazione del prezzo delle azioni (stock price variation)
6. Indicatori macroeconomici	
a)	Variazioni del PIL
b)	CDS del debito sovrano (CDS of sovereigns)

Allegato III – Elenco illustrativo degli indicatori dei piani di risanamento

Indicatori aggiuntivi dei piani di risanamento (elenco non esaustivo, fornito unicamente a scopo illustrativo)	
1. Indicatori di capitale	
a)	(Utili non distribuiti e riserve)/Totale patrimonio netto((retained earnings and reserves/total equity)
b)	Informazioni negative sulla posizione finanziaria di controparti rilevanti
2. Indicatori di liquidità	
a)	Concentrazione delle fonti di liquidità e di funding
b)	Costo del funding totale (funding al dettaglio e all'ingrosso)
c)	Detenzione media del funding all'ingrosso (average tenure of wholesale funding)
d)	Disallineamento delle scadenze contrattuali (Contractual maturity mismatch)
e)	Attività non vincolate disponibili (Available unencumbered assets)
3. Indicatori di redditività	
a)	Cost-income ratio (costi operativi/proventi operativi)
b)	Margine di interesse netto (Net interest margin)
4. Indicatori della qualità delle attività	
a)	Crediti deteriorati netti/Patrimonio netto(Net non-performing loans/Equity)
b)	(Crediti deteriorati lordi)/Totale crediti (Gross non-performing loans)/Total loans)
c)	Tasso di crescita delle svalutazioni delle attività finanziarie (Growth rate of impairments on financial assets)
d)	Crediti deteriorati da significative concentrazioni geografiche o settoriali
e)	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza ¹ /Totale esposizioni (Forborne exposures/Total exposures)
5. Indicatori basati sul mercato	
a)	Price to book ratio
b)	Minaccia alla reputazione dell'ente o significativo danno reputazionale
6. Indicatori macroeconomici	
a)	Rating sotto revisione negativa o abbassamento del rating del debito sovrano
b)	Tasso di disoccupazione

¹ "Esposizioni oggetto di misure di tolleranza" secondo la definizione contenuta negli articoli 163-183 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.